

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FONTANARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Perequazione di tutti i cittadini della regione Trentino-Alto Adige nei confronti dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 364

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende porre fine ad una evidente discriminazione e ad un ingiusto trattamento nei confronti di un gruppo di cittadini della provincia autonoma di Trento che attendono da anni parità di diritto ai benefici in favore dei combattenti e reduci, da tempo riconosciuti ai cittadini residenti nella provincia di Bolzano, nell'ambito della stessa regione autonoma Trentino-Alto Adige.

È noto che, dopo l'8 settembre 1943, il Trentino, come l'Alto Adige ed altre regioni italiane, passò sotto la giurisdizione delle forze di occupazione tedesche. Durante tale periodo, nell'ambito del territorio della provincia di Trento, venne costituito un corpo militare speciale denominato « Corpo di sicurezza trentino ». A far parte di esso vennero chiamati coloro che potevano prestare servizio militare e che si trovavano a risiedere nel territorio della provincia di Trento. La chiamata alle armi veniva fatta attraverso gli uffici di leva con regolare cartolina-precetto, la quale comportava logicamente l'obbligo all'arruolamento a scanso delle gra-

vi pene previste in caso di disobbedienza. Altri giovani vennero invece chiamati a prestare servizio militare nelle file dell'esercito tedesco nelle sezioni speciali addette alle batterie contraeree (FLAK) o nella OT. Anche questi furono chiamati alle armi mediante cartolina-precetto inviata dagli uffici di leva.

In tutti i casi non si è trattato quindi di corpi volontari, ma di corpi militari formati da gente che dovette sottostare ad un preciso ordine impartito dalla autorità costituita, che si avvaleva di una procedura assolutamente normale. La ferma di coloro che prestarono questo servizio fu di 18 mesi, dato che, come gli altri corpi militari costituiti in altre zone dell'Europa dalle forze occupanti, esso si sciolse con la fine della guerra.

La legge 18 marzo 1968, n. 313, riconobbe il diritto alla pensione per coloro che, militanti nelle suddette formazioni militari, riportarono infermità e conseguente invalidità; però nessun accenno è fatto nella legislazione attuale per coloro che non rimasero mutilati o invalidi.

Viceversa, i militanti nelle file dell'esercito tedesco o in analoghe formazioni militari, residenti nella provincia di Bolzano, hanno avuto il riconoscimento del servizio militare prestato, con l'emanazione della legge 2 aprile 1958, n. 364. Anche a coloro che combatterono nelle forze armate della Repubblica sociale sono stati estesi alcuni benefici previsti per i combattenti nelle file dell'esercito regolare.

Sulla base di queste considerazioni non sembra giusto che vengano esclusi dai nor-

mali benefici derivanti dalla qualifica di combattente coloro che militarono obbligatoriamente nelle file delle formazioni militari allora esistenti nella provincia di Trento.

Il presente disegno di legge si propone quindi di eliminare finalmente questa anomala ed ingiusta discriminazione, escludendo tuttavia coloro che eventualmente si fossero comportati indegnamente compiendo atti che nulla hanno a che vedere con il normale servizio militare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono estese ai cittadini di tutti i comuni della provincia di Trento, i quali, durante il periodo dell'occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale, prestarono servizio obbligatorio nel « Corpo di sicurezza trentino », nella « Sezione speciale addetta alle batterie contraeree (FLAK) » o comunque nelle formazioni organizzate dalle forze armate germaniche nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

I benefici di cui al comma precedente non si applicano a coloro che abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.